

CAMERA DEI DEPUTATI N. 781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, PATARINO, BIZZARRI, DEL PRETE, EPIFANI,
GAGGIOLI, PAMPO, PEZZOLI, TOFANI, TRINGALI**

Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente
in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale

Presentata il 28 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 13 luglio 1965, n. 834, al fine di introdurre una maggiore qualificazione nella preparazione per l'esercizio di funzioni di concetto nella pubblica amministrazione e nelle aziende private, si istituiva l'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

L'impianto del corso di studi rimaneva sostanzialmente identico a quello dell'istituto tecnico commerciale per ragionieri e periti commerciali; infatti, salvo una diversa distribuzione dell'orario di insegnamento, con un maggior numero di ore dedicato all'apprendimento delle lingue straniere, le materie di studio sono analoghe a quelle previste per il conseguimento della maturità tecnica per ragionieri: religione, lingua e lettere italiane, storia ed

educazione civica, prima lingua straniera, conversazione nella seconda lingua straniera, geografia generale ed economica, matematica applicata, fisica, scienze naturali, chimica ed elementi di merceologia, statistica, economia politica e scienza delle finanze, diritto, tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative, stenografia, educazione fisica. Come risulta evidente dall'elencazione delle materie prescritte, trattasi di un corso di studi decisamente qualificante sia per l'accesso all'università che per l'esercizio di una impegnativa attività di lavoro sia dipendente che autonoma.

Del resto la stessa citata legge istitutiva, al terzo comma dell'articolo 4, prevede che per l'accesso alle facoltà universitarie il diploma di maturità rilasciato

dall'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

La mancata esplicita dichiarazione, però, nella legge, della equivalente qualità formativa e professionalizzante del nuovo corso di studi a quello per ragionieri e periti commerciali e l'esplicita dichiarazione di equiparazione enunciata ai fini dell'accesso alle facoltà universitarie, ha finito col far dimenticare l'equiparazione sostanziale fra i due titoli di studio, con la conseguenza che i periti aziendali e corrispondenti in lingue estere sono stati esclusi e vengono esclusi da numerosi concorsi indetti da enti pubblici e privati per i possessori di diplomi di istituti secondari di secondo grado.

Ancora oggi, di frequente, nell'elencazione dei diplomi di scuola media superiore che ammettono a concorsi, accanto alla *maturità classica, scientifica, per ragionieri, per geometri*, a quella *magistrale* e persino rilasciati dopo corsi triennali da istituti professionali, non comparendo espressamente anche quello di perito

aziendale e corrispondente in lingue estere, se ne determina l'esclusione.

Si assiste quindi, paradossalmente, a un corso di studi che, istituito per accentuare alcune caratteristiche professionalizzanti dell'istituto tecnico, finisce con l'essere ragione di discriminazione rispetto a tutti gli altri corsi di studi e persino di formazione professionale.

Per ovviare a questa immotivata discriminazione, con la presente proposta di legge si tende a correggere la lacuna interpretativa della legge 3 luglio 1965, n. 834, affermando testualmente, a tutti i fini concorsuali, la idoneità del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, attraverso la sua equiparazione a quello di ragioniere e perito commerciale.

È opportuno evidenziare che analoga proposta di legge (A.C. n. 1317, XI) fu favorevolmente esaminata ed approvata, in un testo unificato, in sede legislativa, dalla *XI Commissione della Camera dei deputati* e poi trasferita al Senato (A.S. n. 1355, XI), presso la *VII Commissione*, senza mai poter concludere l'*iter* per lo scioglimento anticipato delle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 834, è equiparato a quello di ragioniere e perito commerciale ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.